



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 15/12/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **14:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Presente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista approvato con Del. C.C. n. 46 del 18.07.2022, esecutiva;

il Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

- la legge 328/2000, demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere "per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali";

- con legge n. 40/2005, e ss.mm.e ii., "Disciplina del servizio sanitario regionale" al Capo III bis "Società della Salute", la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa incarico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favoriscono la partecipazione dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative;

- con legge n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di "cittadinanza sociale", la Regione Toscana ha individuato i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;

- con rogito del Segretario Generale di Poggibonsi, rep. n. 7015 del 3/02/2010, i 5 Comuni della Zona socio-sanitaria Altavaldelsa (Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radiconoli e San Gimignano) e l'Azienda USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Altavaldelsa", ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e registrato il relativo Statuto;

- la L.R.T. n. 11/2017 ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo all'articolo 71 bis, il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);

- in particolare l'art. 71 bis comma 3 ter della L.R.T. 40/2005, come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PISSR) e lettera d) (attività di assistenza

sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. 40/2005;

- con la D.C.R.T. n. 73 del 9/10/2019 veniva approvato il PISSR 2018/2020, il quale con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera c) prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera d), prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;
- l'Assemblea della Società della Salute Altavaldelsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la SdS di avvalersi di Enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali;
- La SdS Alta Val d'Elsa, su mandato dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa, fino ad oggi ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e le attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;
- I Comuni dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa fino ad oggi hanno gestito i servizi sociali di competenza tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con D.C.R.T. n. 22 del 21/01/2019;
- la L.R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la D.G.R.T. n. 269 del 4/03/2019, "Governance delle reti territoriali";

Precisato che:

- la Società della Salute Altavaldelsa, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esplica le attività di seguito esemplificate:
 - a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
 - b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Centro in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle

cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;

f) gestione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell' art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Dato atto, quindi, che la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale, prevedendo forme di partecipazione con i cittadini e rappresentanze istituzionali e associative;

Considerato che le SdS integrano i servizi e le attività dei comuni e quelle delle aziende sanitarie e lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari. Organizzano e gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale. Nell'ambito del territorio dell'Altavaldelsa, ben prima che venisse costituita la SdS, i servizi sociali di competenza degli enti locali e quelli territoriali, socio-sanitari e socio assistenziali, sono stati gestiti ed erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in un'ottica di collaborazione tra gli enti locali operanti sul territorio (Comuni e ASL);

Rilevato che per poter definire il miglior modello socio sanitario da realizzare nei 5 comuni dell'Alta Val d'Elsa, dal punto di vista dell'efficacia, dell'adeguatezza, della personalizzazione e dell'efficienza delle prestazioni, occorre strutturare un sistema di rapporti e sinergie fra gli interventi sociali a rilevanza sanitaria e gli interventi sanitari a rilevanza sociale che da un lato, salvaguardi gli elementi positivi in termine di risposte ai bisogni che ha saputo fornire il "Modello Val d'Elsa" e dall'altro sviluppi un nuovo modello che valorizzi le interconnessioni tecniche e politiche fra lo strumento Società della Salute e lo strumento Fondazione Territori sociali Alta Val d'Elsa. In tal senso la "governance" dei processi di programmazione, gestione e controllo delle prestazioni viene garantita dalla presenza e dagli apporti programmatori che l'SdS potrà dare alla Fondazione e dagli apporti gestionali che la Fondazione potrà dare alla SdS. Tali apporti potranno trovare la loro sintesi ed unitarietà nel momento di definizione del Piano Integrato di Salute, nel PIZ, negli atti di programmazione operativa ed attuativa e nel coordinamento unico organizzativo e gestionale del servizio socio sanitario, attuando scelte condivise dal punto di vista della programmazione, della gestione e del controllo in relazione alle aree economico- finanziaria, dei servizi socio sanitari e della regolamentazione;

Dato atto che per quanto riguarda la gestione in house dei servizi di interesse generale, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016, contiene, tra l'altro il recepimento della nuova disciplina in materia di "house providing" dettata dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e di appalti dei settori ordinari e speciali;

Rilevato che la disciplina contenuta nell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016, si applica a qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, in attuazione del noto principio

dell'ordinamento dell'Unione Europea, secondo il quale è irrilevante la forma giuridica prescelta dagli ordinamenti nazionali, basta sia realizzata la particolare forma di influenza che va sotto il nome di "controllo analogo". In caso di integrazione, tra le altre, di tale condizione tale organismo può essere affidatario in house di servizi, indipendentemente dalla natura giuridica, società, fondazione o altro organismo;

Considerato che il d.lgs. 50/2016 stabilisce a quali condizioni è legittimo l'affidamento diretto, senza ricorso al mercato, al soggetto in house (articolo 5), dall'altra detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti in house prevedendo, innanzitutto, l'istituzione, a cura dell'Anac, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house. La norma prevede che l'iscrizione avvenga a domanda dell'amministrazione aggiudicatrice o del soggetto aggiudicatore, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano l'affidamento in house, da effettuarsi secondo modalità e criteri definiti dall'ANAC con proprio atto;

Ricordato che l'ANAC ha elaborato le Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house;

Dato atto che con Determina ANAC, protocollo n. 0022232/2021 del 21/06/2021, su richiesta del Segretario Generale di Poggibonsi, in qualità di RASA dei 5 Comuni dell'Alta Val d'Elsa, veniva disposta l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei seguenti Enti: Comune di San Gimignano, Comune di Poggibonsi, Comune di Colle Val d'Elsa, Comune di Casole D'Elsa, Società della Salute della Zona Altavaldelsa e Comune di Radicondoli in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa; ciò che rende attuabile quanto sopra rilevato sullo sviluppo ed attuazione delle sinergie già esistenti sul territorio;

Ritenuto necessario, quindi, disciplinare i rapporti tra la Società della Salute Altavaldelsa ed i Comuni consorziati, al fine di consentire alla Società della salute la gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale di competenza dei Comuni di cui all'art.11, comma 2, della L.R.T. n.41/2005;

Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);

Visto il Dlgs n. 267/2000 e s.m. e i;

Visto il Dlgs. n. 50/2016;

Visto il Dlgs n.175/2016;

Vista la Legge R.T. n.40/2005 e s.m.e.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del DLg.267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Renata Salvadori, del gruppo "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 3;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione tra il Comune di San Gimignano, gli altri Comuni della Zona Alta Valdelsa ed il Consorzio Società della Salute Alta Valdelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relative alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033, che allegata al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale (All.1);

2. di demandare al Dirigente del settore servizi alla cultura e alla persona ogni atto necessario e conseguente all'approvazione del presente atto, compresa la sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio Società della Salute, secondo lo schema allegato (All.1) e salvo eventuali integrazioni o sostituzioni di forma che non ne modifichino il contenuto;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 3;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO, E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELTA (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE.

L'anno 2022, il giorno del mese di presso la sede legale del Consorzio "SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELTA", fra le seguenti parti:

- **Consorzio Società della Salute della Zona Altavaldelsa**, con sede in _____

C:F./P.IVA _____, rappresentata dal Presidente David Bussagli, nato a _____, il _____;

e

- **Comune di Casole d'Elsa**, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____ partita Iva _____, nella persona _____ in qualità di _____, C.F. _____ a ciò autorizzata in forza di atto _____ del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di Colle di Val d'Elsa**, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____ partita Iva _____, nella persona _____ in qualità di _____, C.F. _____ a ciò autorizzata in forza di atto _____ del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di Poggibonsi**, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____ partita Iva _____, nella persona _____ in qualità di _____, C.F. _____ a ciò autorizzata in forza di atto _____ del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di Radicondoli**, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____ partita Iva _____, nella persona _____ in qualità di _____, C.F. _____ a ciò autorizzata in forza di atto _____ del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- **Comune di San Gimignano**, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale _____ partita Iva _____, nella persona _____ in qualità di _____, C.F. _____ a ciò autorizzata in forza di atto _____ del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, al Capo III bis "Società della salute", disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della Salute in Toscana;

- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di “cittadinanza sociale”, individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;
- con rogito del Segretario Generale di Poggibonsi, rep. n. 7015 del 3/02/2010, i Comuni della zona socio-sanitaria Altavaldelsa e l'Azienda USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato “Società della Salute Altavaldelsa”, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e registrato il relativo Statuto;
- la L.R.T. n. 11/2017 ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo all'articolo 71 bis il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);
- in particolare l'art. 71 bis, comma 3 ter, della L.R.T. n. 40/2005 come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PISSR) e lettera d) (attività di assistenza sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. n. 40/2005;
- con la DCRT n. 73 del 9/10/2019 viene approvato il PISSR 2018/2020 il quale, con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera C, prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera D, prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;
- l'Assemblea della Società della Salute Altavaldelsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo “ambito di gestione diretta delle funzioni C e D” testualmente recita “le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1°

gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.;

- La Società della Salute Alta Val d'Elsa, su mandato dei Comuni dell'Alta Val d'Elsa, fino ad oggi ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e la attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;

- I Comuni hanno gestito i servizi sociali di competenza fino ad oggi tramite contratto di servizio, Rep. n. 7663 del 19.12. 2017, con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in scadenza il 31.12.2022.

RICHIAMATI:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione C.R.T. n. 22 del 21/01/2019;

VISTA la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA altresì la deliberazione G.R.T. n. 269 del 4/03/2019, "Governance delle reti territoriali";

PRECISATO che la Società della Salute Altavaldelsa è l'ente che, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Sud-Est in riferimento ai presidi ospedalieri, e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;

f) gestione della “funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite”, di competenza degli enti locali, ai sensi dell’ art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

Tutto ciò premesso e dato atto che tale premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

OGGETTO

1. La convenzione disciplina i rapporti fra i Comuni dell’Altavaldelsa: Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano (di seguito anche: Comuni) e la Società della Salute Altavaldelsa (di seguito anche: SDS), al fine di consentire alla SDS la gestione diretta di contenuti minimi delle attività di cui alla lettera c) e d) dell’art. 71 bis, comma 3 ter, ovvero le attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata nonché l’intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale.

Art. 2

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. I Comuni dell’Altavaldelsa sono gli enti istituzionalmente individuati per l’esercizio associato delle funzioni nel settore sociale, così come disposto dalla L. n. 122/2010 per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni e confermato dalla L.R.T. n. 68/2011, “Norme sulle autonomie locali”.

2. La SDS è individuata dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. come il luogo in cui si realizza l’integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali anche attraverso gli strumenti di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie disciplinate dalla norma regionale.

3. La SDS rappresenta il luogo per l’integrazione e l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari oggetto della presente convenzione attraverso cui garantire l’attuazione dei progetti integrati di intervento, la presa in carico multidisciplinare degli utenti, l’erogazione delle prestazioni, la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, accedendo alle diverse fonti di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, dei Comuni e della solidarietà locale.

Art. 3

FINALITÀ

1. La presente convenzione ha la finalità di:

- a) attuare da parte di SDS la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) e delle attività di cui alla lettera d) dell'Art. 71 bis comma 3 ter LRT 40/2005 e e ss.mm.ii, sulla base di quanto previsto dalla Delibera n. 6/2021 dell'Assemblea dei Soci della SdS Alta Val d'Elsa;
- b) concedere alla SDS di avvalersi della FTSA per l'erogazione delle attività di cui alle lettere c) e d) delle premesse, nonché per l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, in quanto rientranti nei servizi da erogare, ferma la titolarità delle funzioni amministrative in capo alla SDS che siano comunque espressione delle attività di programmazione strategica, nonché d'indirizzo operativo e attuativo annuale di cui alle lettere a), b) e f), oltre che di controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati di cui alla lettera e), quali enucleate nelle premesse medesime;
- c) consentire che, nell'operatività della SDS, sia garantita la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte dall'Azienda ASL con le attività socio-assistenziali di competenza dai Comuni;
- d) assicurare il governo unitario dei servizi territoriali socio-assistenziali e socio-sanitari e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale, anche mediante i necessari indirizzi da rivolgere alla FTSA;
- e) perseguire, nell'ottica di raggiungimento di standard sempre più elevati di efficacia e di efficienza, la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione; in caso di attribuzione dei servizi alla FTSA, tali attività sono svolte da quest'ultima, con la supervisione d'indirizzo della SdS e con l'utilizzo dei finanziamenti e trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, del presente atto;
- f) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione garantendo equità ed appropriatezza delle prestazioni;
- g) assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nei processi di programmazione;
- h) assicurare il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale.

Art. 4

FUNZIONI

1. La presente convenzione definisce il quadro generale delle politiche di settore, le responsabilità gestionali e professionali, gli impegni degli enti aderenti, le procedure

di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento, nonché i rapporti finanziari ed economici fra gli enti aderenti medesimi.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

1. La responsabilità della gestione è attribuita alla SDS, che provvederà a strutturare la propria organizzazione direttamente, o tramite la FTSA od altri organismi attraverso appositi contratti di servizio per l'esercizio delle funzioni affidate dagli enti aderenti. In tal caso, la responsabilità di gestione passa in capo al soggetto conferitario e la SDS svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
2. Le strutture competenti per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente costituiscono il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione.
3. Il direttore della SDS provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività gestionali secondo le modalità individuate nella convenzione medesima.
4. La SDS adotta le soluzioni organizzative che ne garantiscano la piena funzionalità e assicura, nei limiti dei conferimenti ricevuti, le risorse necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche, organizzative, e professionali previste dalla presente convenzione.
5. Gli assetti organizzativi sono regolati dal Regolamento di organizzazione proprio della SDS.

Art. 6

MATERIE SOCIO-ASSISTENZIALI

1. La presente convenzione disciplina le funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii., nonché all'art. 71 bis comma 3 ter, lettera d) della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.
2. I servizi, le attività e gli interventi socio-assistenziali oggetto della convenzione sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. Le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.
3. I Comuni dell'Altavaldelsa, in forma singola o congiuntamente, potranno, con successivi atti, affidare alla SDS ulteriori servizi ed attività non ricomprese nelle tipologie di servizio di cui nel precedente punto 2, proponendo contestualmente le modalità di regolazione dei relativi rapporti. Per tali attività aggiuntive dovrà essere inoltrata alla direzione della SDS idonea e motivata istanza, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno. La SDS si impegna in tal caso a valutare le suddette istanze, di norma, entro il 31 ottobre comunicando entro tale data anche i relativi costi ed eventuali necessità. Tali somme saranno inserite nel successivo bilancio di

previsione e le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.

4. Il bilancio annuale preventivo ed i documenti di programmazione della SDS dovranno garantire la copertura finanziaria di servizi, attività ed interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3), assicurando per questi ultimi, ferma l'unitarietà del bilancio, anche distinte previsioni e rendicontazioni economico-finanziarie.

Art. 7

MATERIE SOCIO-SANITARIE

1. L'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria disciplinato dalla presente convenzione si riferisce ai contenuti minimi di cui alle attività socio sanitarie e alla attività sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori anziani e disabili nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione e, comunque, nei limiti definiti dalla programmazione regionale di settore.

2. I servizi, le attività e gli interventi socio-sanitari oggetto della Convenzione sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. Le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.

3. I Comuni dell'Altavaldelsa, in forma singola o congiuntamente, potranno, con successivi atti, affidare alla SDS ulteriori servizi ed attività non ricomprese nel precedente punto 2, proponendo contestualmente le modalità di regolazione dei relativi rapporti. Per tali attività aggiuntive dovrà essere inoltrata alla direzione della SDS idonea e motivata istanza, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno. La SDS si impegna in tal caso a valutare le suddette istanze, di norma, entro il 31 ottobre comunicando entro tale data anche i relativi costi ed eventuali necessità. Tali somme saranno inserite nel successivo bilancio di previsione e le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.

4. Il bilancio annuale preventivo ed i documenti di programmazione della SDS dovranno garantire la copertura finanziaria di servizi, attività ed interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3), assicurando per questi ultimi, ferma l'unitarietà del bilancio, anche distinte previsioni e rendicontazioni economico-finanziarie.

Art. 8

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI

E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

1. L'accesso ai servizi attività e interventi oggetto della presente convenzione è disciplinato da un apposito Regolamento unico approvato dall'Assemblea dei Soci della SDS.

2. Il Regolamento unico di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dalla SDS definisce i criteri e le modalità di fruizione delle relative prestazioni.

3. I servizi offerti, i livelli di compartecipazione al costo dei servizi, l'entità dei contributi economici e la definizione organizzativa delle procedure d'accesso e di controllo vengono disciplinati con apposito atto, denominato "Disposizioni attuative", in coerenza con i principi di cui del regolamento di cui al comma 1, con gli atti di programmazione della SDS e con le risorse di cui agli artt. 6 e 7.

4. I livelli di compartecipazione sono determinati sulla base delle norme vigenti, del costo dei servizi, delle risorse disponibili, dei livelli di assistenza e di sostenibilità che si intendono garantire e del programma delle attività.

5. L'atto che approva le disposizioni attuative è assunto dall'organo esecutivo della SDS.

Art. 9

RAPPORTI FINANZIARI E RISORSE

1. La SDS Altavaldelsa è finanziata:

a) dai Comuni consorziati, con conferimenti annuali destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi di assistenza sociale di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii.; tali conferimenti vengono stabiliti annualmente nell'ambito delle procedure e degli strumenti di programmazione dei Comuni consorziati e della SDS individuando, entro il 31 dicembre di ogni anno, una cifra procapite per ogni cittadino residente da versare per l'anno successivo; tale conferimento è identico per ogni Comune. In caso di necessità potrà essere stabilita all'unanimità, tra i Soci la possibilità di interventi infrannuali. Ogni Comune dovrà dare garanzia affinché tali somme siano puntualmente inserite nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

b) dai Comuni consorziati, con conferimenti volontari annuali destinati all'organizzazione di ulteriori e specifici servizi di assistenza. Tali conferimenti vengono stabiliti annualmente individuando una ulteriore quota per cittadino residente. E' facoltà dei Comuni, in forma singola o congiuntamente, e dell'Azienda ASL SUD EST, destinare risorse aggiuntive alla SDS al fine di aumentare l'offerta di servizi e prestazioni di cui all'art. 6, comma 2, in relazione ai bisogni rilevati sul territorio;

c) dalla Azienda ASL SUD EST, con appositi trasferimenti per eventuali servizi e prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione consortile e con personale proprio;

d) dalla Azienda ASL SUD EST, con quota del fondo sanitario regionale così come determinata dal Piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività di cui ai contenuti minimi individuate da detto Piano ai sensi dell'articolo 71

bis, comma 3, lettera c), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva della risorse per la Non Autosufficienza;

e) dalla Regione Toscana, direttamente o tramite la Azienda ASL SUD EST, con la quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a) della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva delle risorse per la Non Autosufficienza;

f) da eventuali contributi della Regione Toscana per funzioni associate;

g) da finanziamenti di altri enti locali;

h) da accensione di prestiti;

j) da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;

k) dalle quote di partecipazione degli utenti;

i) da contributi di fondazioni bancarie e di altri enti a seguito di specifiche progettazioni;

l) da prestazioni a nome e per conto terzi;

m) da rendite patrimoniali.

2. Nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono i tempi di formazione del Bilancio di previsione della SDS, i Comuni dell'Altavaldelsa si impegnano a prevedere nel proprio bilancio le risorse di cui punto 1 a) ed eventualmente del punto 1 b). A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare, i Comuni comunicano alla SDS gli estremi del provvedimento di approvazione e la somma effettivamente iscritta a bilancio.

3. Nelle more della conclusione di tale fase, la SDS provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio la somma iscritta nel bilancio pluriennale dei Comuni, a valere sull'annualità oggetto della gestione dei servizi.

4. I Comuni, per il complesso dei servizi e delle prestazioni che intendono erogare attraverso la gestione diretta della SDS, corrisponderanno alla medesima una cifra pro-capite determinata annualmente, così come indicato al comma 1, lett. a) e b). Tale ammontare sarà erogato mensilmente a titolo di trasferimento finalizzato alla copertura dei costi degli stessi servizi.

5. Nell'ipotesi in cui non avvenga il trasferimento con le modalità e i tempi concordati, ai Comuni interessati potranno essere conteggiati gli interessi generati dall'anticipazione di cassa conseguente alla mancata liquidazione nei tempi definiti dal presente articolo.

6. Nell'ipotesi in cui la SDS si avvalga della FTSA per l'erogazione delle attività di cui alle lettere c) e d) delle premesse, nonché per l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, le risorse finalizzate dei Comuni dell'Altavaldelsa, individuate nel comma 1 e le altre che possano derivare dalle previsioni dei successivi commi da 2 a 5, verranno

trasferite dalla SDS alla FTSA con vincolo di destinazione e al fine di garantire la copertura dei costi della gestione secondo lo sviluppo e l'impiego condivisi.

Art. 10

BENI IMMOBILI E STRUMENTALI

1. I beni di proprietà dei comuni, anche immobili, che sono funzionali allo svolgimento delle attività, saranno posti nella disponibilità della SDS con gli strumenti previsti dalla legge. La SDS ne cura la gestione al fine di assicurare l'esecuzione delle funzioni e dei servizi nelle forme previste dalla presente convenzione. In caso di affidamento di attività alla FTSA sono adottate le necessarie misure di assegnazione a quest'ultima.

2. L'uso dei locali comprende anche l'uso degli arredi, della strumentazione informatica ivi presente, nonché degli apparecchi telefonici e di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività cui l'immobile è destinato.

Art. 11

ASSETTI ORGANIZZATIVI

1. La SDS disciplina la regolazione dei propri assetti organizzativi, quali necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, mediante il proprio regolamento di organizzazione.

2. Sulla base del regolamento di cui al comma 1, la direzione della SDS assume gli atti di organizzazione necessari ad assicurare la funzionalità dell'assetto operativo rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 12

ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. La SDS acquisisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti nel presente accordo, le strutture organizzative e il personale dei Comuni già operante nei servizi oggetto della presente convenzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la SDS, con cadenza almeno annuale, effettua la ricognizione delle risorse a sua disposizione e adotta il proprio piano dei fabbisogni, per la cui copertura potrà acquisire altro personale già in forza ai soggetti aderenti, con l'intesa di questi ultimi, ovvero provvedere autonomamente con gli strumenti previsti dalla legge.

3. La SDS verifica, preventivamente a quanto previsto dal comma 2 e in applicazione del principio di non duplicazione delle funzioni, la possibilità di concludere appositi accordi con i Comuni consorziati, la ASL Sud Est e la FTSA, quando assegnataria di servizi, per ricevere prestazioni amministrative, tecnico-professionali, di servizio generale e di supporto.

4. In fase di prima applicazione, i competenti organi della SDS possono definire forme transitorie di impiego del personale acquisito, anche tra gli enti coinvolti. In caso di affidamento di attività alla FTSA, sono adottate le necessarie misure di assegnazione a quest'ultima del personale della SDS in possesso di profili professionali propri degli ambiti dei servizi alla persona e/o di altro personale che ne supporti lo svolgimento, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Ai fini del presente articolo, la prima costituzione del fondo delle risorse decentrate della SDS assicura l'impiego delle risorse già destinate, presso gli enti di provenienza, al personale di cui al comma 1. Dal 1 gennaio 2023 la gestione delle risorse stesse segue la regolazione prevista dal CCNL previsto dalle norme di legge regionale.

Art. 13

OBBLIGO DI INFORMAZIONE RECIPROCA

1. La SDS rende disponibili per ogni consultazione ai Comuni dell'Altavaldelsa tutte le informazioni di carattere contabile verso tutti gli enti aderenti, con particolare attenzione ai dati utilizzati nella composizione dei bilanci e dei rendiconti contabili. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la SDS deve presentare ai Comuni, con cadenza semestrale:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

2. I Comuni dell'Altavaldelsa si impegnano a fornire alla SDS le informazioni, derivanti dai dati raccolti per i suoi fini istituzionali, necessarie a svolgere l'attività di indirizzo e programmazione strategica e programmazione attuativa delle attività, monitoraggio, valutazione e controllo, di cui la stessa è titolare.

3. La richiesta di tali informazioni viene avanzata dal direttore della SDS ai competenti organi dei Comuni dell'Altavaldelsa, che si impegnano a fornire quanto richiesto secondo i principi di collaborazione, efficacia ed efficienza.

Art. 14

DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e potrà essere rinnovata, per un periodo massimo di dieci anni, con adozione di conformi atti deliberativi degli enti coinvolti.

2. Nel caso in cui non si pervenga al rinnovo della convenzione nel termine sopra indicato, la SDS dovrà comunque garantire la continuità nella gestione dei servizi con

i conseguenti oneri finanziari a carico dei Comuni dell'Altavaldelsa nella misura e con i criteri in atto al momento della scadenza del termine.

Art. 15

CONTROVERSIE

1. Ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione può rilevare eventuali irregolarità ed inadempienze degli obblighi derivanti dal presente accordo mediante documentata contestazione in forma scritta, all'ente risultato inadempiente, portandola contestualmente a conoscenza di tutti gli enti interessati.

2. La soluzione di eventuali controversie derivante dall'interpretazione del presente accordo, o da inadempienze o inosservanze degli impegni assunti con il medesimo, è demandata ad un organo di conciliazione, previa idonea regolamentazione.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento agli atti istitutivi del Consorzio "Società della Salute della Zona Altavaldelsa", alla L.R.T. n. 41 del 24.02.2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modificazioni e integrazioni.

2. La convenzione è soggetta ad imposta di bollo fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo e verrà assolta a cura e onere della SDS considerando che trattasi di atto in forma elettronica sottoscritto digitalmente.

3. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

4. Si rinvia ad eventuali successivi atti da adottare all'esito della fase di avvio della gestione diretta dei contenuti minimi delle attività di cui alla lettera c) art. 71 bis comma 3 ter, per la disciplina dell'assunzione della gestione diretta dell'intero complesso delle attività socio sanitarie, comprese quindi le attività sanitarie a rilevanza sociale.

ART. 17

NORMA TRANSITORIA

1. L'assetto organizzativo e gestionale dei servizi oggetto della presente convenzione in essere al momento della sottoscrizione della stessa, compresa la gestione dei beni immobili e strumentali, prosegue con le stesse forme qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non sia ancora stato approvato e sottoscritto il contratto di servizio di

cui all'art. 5, comma 1 e seguenti e/o comunque fino al momento della approvazione dello stesso e di tutti i relativi provvedimenti di attuazione.

2. La presente norma transitoria è prevista al fine di assicurare la regolarità e la continuità dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, __/__/2022

Consorzio Società della Salute della Zona Altavaldelsa

Comune di Casole d'Elsa

Comune di Colle di Val d'Elsa

Comune di Poggibonsi

Comune di Radicondoli

Comune di San Gimignano



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1289/2022 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1289/2022 ad oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 82 del 15/12/2022

SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 15/12/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 82 del 15/12/2022

SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 82 del 15/12/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONOLI, SAN GIMIGNANO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTAVALDELSA, AI SENSI DELLA L.R.T. N. 40/2005 E SS.MM.II., ART. 71BIS, PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE. DETERMINAZIONI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/12/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/12/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 06 DEL 19/05/2023

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Casole d'elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71-bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale": art. 6 svolgimento di ulteriori attività

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli - Presidente	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Alessandro Donati - Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Andrea Marrucci - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Andrea Pieragnoli - Sindaco	X	
Comune di Radicondoli	Francesco Guarguaglini - Sindaco	X	
Azienda USL Toscana Sud Est	Antonella Valeri – Delegato del Direttore Generale	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dr.ssa Biancamaria Rossi

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dr.ssa Silvia Guerrini

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra;

RICHIAMATI:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;

- la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, al Capo III bis "Società della salute", disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della Salute in Toscana;

- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 39 del 22/12/2022, con la quale si approvava lo schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale";

PRESO ATTO che all'art. 6 di detta Convenzione, sottoscritta in data 10.01.2023, si stabilisce che i Comuni dell'Altavaldelsa, in forma singola o congiuntamente, possono, con successivi atti, prevedere da parte della SDS lo svolgimento di ulteriori attività non ricompresi nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. e che a tale scopo possono inoltrare domanda alla Direzione della SdS proponendo contestualmente le modalità di regolazione dei relativi rapporti ove in linea con le modalità e previsioni della suddetta convenzione o lo svolgimento di ulteriori servizi secondo modalità e regolazioni differenti e di volta in volta stabilite;

VISTE le istanze indirizzate al Direttore di SdS, avanzate dal Dr. Valerio Bartoloni, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano, in data 26/04/2023 e 16/05/2023 relative alla richiesta di disponibilità allo svolgimento di attività afferenti alle politiche sociali di titolarità dei Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli (in materia di casa, lavoro, mobilità, formazione, educazione, istruzione, diritto allo studio, cultura, tempo libero etc), ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 6 punto 2 della citata Convenzione, ma in ogni caso rientranti nel perimetro delle azioni complessive che sono previste nella convenzione, ed in particolare:

- a) gestione di servizi e di interventi in favore delle famiglie, consistente in attività e procedimenti volti alla concessione di contributi per il sostegno alla maternità e a favore di famiglie con figli disabili gravi;

- b) gestione dei contributi economici a carattere sia continuativo, che straordinario o urgente, compresa la gestione ed erogazione dei contributi per la locazione ed il bonus idrico integrativo;
- c) assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), ovvero:
- bando per la definizione della graduatoria comunale e unica sovracomunale
 - individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e delle relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie nonché i provvedimenti di emergenza;
 - azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la verifica del mantenimento della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione e l'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze);
 - azioni della legittimità dell'uso del patrimonio, la repressione dell'abusivismo con emanazione dei provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, la cui esecuzione, comunque, è demandata a Siena Casa;
 - formazione e la gestione dei piani di mobilità dell'utenza e l'emanazione dei relativi provvedimenti anche coattivi.

Precisato che le attività indicate nelle lettere a), b) e c) riguardano esclusivamente i Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli e che il Comune di Casole d'Elsa richiede la disponibilità allo svolgimento delle sole attività di cui alla lettera c).

Precisato infine che il Comune di Radicondoli chiede inoltre alla SDS:

- progettazione e gestione delle attività ricreative per bambini 3-14 anni nel periodo estivo;
- progettazione e gestione del Centro ricreativo per persone adulte.

Precisato altresì che i Comuni contribuiscono alla copertura degli oneri relativi alle suddette attività, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 3 e 9 della convenzione, con il seguente trasferimento finalizzato:

- 5 € per ogni domanda gestita nei procedimenti di cui ai punti a, b e c del punto 2;
- 10% dell'importo a budget del progetto o del finanziamento della misura (es. contributo locazione);
- ERP: gestione ordinaria € 28,85 per ciascun appartamento nel patrimonio ERP comunale;
- ERP: atti di assegnazione, mobilità, decadenza, ecc. € 300,00 cadauno;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione n. 40 del 29.12.2022 con la quale si stabiliva di approvare lo schema di "Atto attuativo della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa" tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa nel quale all'art. 5 si stabilisce che la FTSA, in aggiunta alle attività elencate dalla medesima convenzione, sulla base di ulteriori specifici e distinti atti di disciplina del relativo rapporto, assume l'impegno a realizzare attività per

progettualità specifiche che verranno proposte da SdS in attuazione delle previsioni della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa;

RITENUTO pertanto di accogliere, approvandola, nel quadro della convenzione tra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Comuni della zona Alta Val d'Elsa e dell'accordo attuativo fra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, la richiesta dei Comuni relativa allo svolgimento delle attività sociali come sopra individuate

RITENUTO infine di ricondurre all'accordo attuativo fra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa la realizzazione delle attività sopra indicate in applicazione dell'art. 5 dello stesso atto e di incaricare il Direttore SdS degli adempimenti conseguenti ivi compresa la immediata comunicazione al Direttore FTSA;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1. Di considerare quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/90 e ss. ii. e mm
2. Di accogliere e approvare l'istanza relativa allo svolgimento di attività afferenti alle politiche sociali di titolarità dei Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano, Casole d'Elsa e Radicondoli (in materia di casa, lavoro, mobilità, formazione, educazione, istruzione, diritto allo studio, cultura, tempo libero etc), ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 6 punto 2 della citata Convenzione ed in particolare:
 - a) gestione di servizi e di interventi in favore delle famiglie, consistente in attività e procedimenti volti alla concessione di contributi per il sostegno alla maternità e a favore di famiglie con figli disabili gravi;
 - b) gestione dei contributi economici a carattere sia continuativo, che straordinario o urgente, compresa la gestione ed erogazione dei contributi per la locazione ed il bonus idrico integrativo;
 - c) gestione del bando e assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), ovvero:
 - bando per la definizione della graduatoria comunale e unica sovracomunale
 - individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e delle relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie nonché i provvedimenti di emergenza;
 - azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la verifica del mantenimento della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione e l'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze);
 - azioni della legittimità dell'uso del patrimonio, la repressione dell'abusivismo con emanazione dei provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, la cui esecuzione, comunque, è demandata a Siena Casa;

- formazione e la gestione dei piani di mobilità dell'utenza e l'emanazione dei relativi provvedimenti anche coattivi.

Precisato che le attività indicate nelle lettere a), b) e c) riguardano esclusivamente i Comuni di Colle di Val d'Elsa, San Gimignano e Radicondoli e che il Comune di Casole d'Elsa richiede la disponibilità allo svolgimento delle sole attività di cui alla lettera c).

Precisato infine che il Comune di Radicondoli chiede inoltre alla SDS:

- progettazione e gestione delle attività ricreative per bambini 3-14 anni nel periodo estivo;
 - progettazione e gestione del Centro ricreativo per persone adulte.
3. Di prevedere a carico dei Comuni interessati la contribuzione per la copertura degli oneri relativi alle suddette attività, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 3 e 9 della convenzione, con il seguente trasferimento finalizzato :
 - 5 € per ogni domanda gestita nei procedimenti di cui ai punti a, b e c del punto 2;
 - 10% dell'importo a budget del progetto o del finanziamento della misura (es. contributo locazione);
 - ERP: gestione ordinaria € 28,85 per ciascun appartamento nel patrimonio ERP comunale;
 - ERP: atti di assegnazione, mobilità, decadenza, ecc. € 300,00 cadauno.
 4. Di ricondurre all'accordo attuativo fra Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa la realizzazione delle attività sopra indicate in applicazione dell'art. 5 dello stesso atto ;
 5. di incaricare il Direttore SdS degli adempimenti conseguenti ivi compresa la immediata comunicazione al Direttore FTSA
 6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, per garantire la tempestiva attivazione dei servizi.
 7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT n.40/2005 e smie dell'art. 12 dello Statuto.
 8. Di pubblicare la presente Determinazione all'albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.